

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA

Art. 1. Denominazione e sede

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile è costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Endocrinologia" (in breve SIE) successivamente denominata anche l'Associazione. L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione ha sede in Roma ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

Art. 2. Scopo

L'Associazione ha lo scopo: di promuovere gli studi in campo endocrino-metabolico-andrologico; di indire ed organizzare periodicamente congressi scientifici, convegni, simposi e corsi di aggiornamento sul piano nazionale ed internazionale; di curare la stampa di periodici a carattere scientifico e le diverse forme di aggiornamento incluse quelle telematiche e/o informatiche; di favorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione con Cultori della materia e con altre Società scientifiche ed Istituzioni od Organizzazioni nazionali ed internazionali; di occuparsi della educazione e formazione continua degli operatori della sanità in generale ed in particolare nel campo endocrino - metabolico - andrologico; di gestire eventi in Italia ed all'estero che costituiscano titolo per l'acquisizione dei "crediti formativi" per gli operatori della sanità.

Il *Journal of Endocrinological Investigation*, della cui testata la SIE è proprietaria, e l'Endocrinologo sono gli organi ufficiali dell'Associazione.

L'Associazione si dota di un proprio sito web che rappresenta il mezzo ordinario di comunicazione di interesse generale.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Inoltre non possono essere alienati beni patrimoniali senza l'approvazione dell'Assemblea

Art. 3. Soci e Affiliati

Possono far parte della Società Italiana di Endocrinologia studiosi italiani e stranieri che svolgono attività in campo endocrino - metabolico - andrologico. Si distinguono le seguenti categorie di Soci:

Soci ordinari

Soci onorari

Soci sostenitori

Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono attivamente allo sviluppo delle scienze endocrino - metaboliche - andrologiche.

La domanda di ammissione, corredata della firma di due Soci ordinari proponenti e della documentazione dell'attività svolta, dovrà essere indirizzata al Presidente della Società. Sentito il motivato parere dell'apposita Commissione, il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, l'ammissione dei nuovi Soci ordinari. La Commissione formata da 3 Consiglieri delegati dal Consiglio Direttivo esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante.

Sono Soci Onorari endocrinologi italiani o stranieri di chiara fama. La loro nomina è proposta all'unanimità dal Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea.

Sono Soci Sostenitori coloro (persone, Società, o Enti), che sostengono finanziariamente la Società, mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo e deliberata dalla Assemblea. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale, che dovrà essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno attraverso le modalità stabilite da apposito regolamento.

I Soci che per due anni consecutivi, ancorché sollecitati, non abbiano versato la quota sociale, vengono considerati dimissionari.

I Soci onorari e sostenitori sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Per gravi e giustificati motivi, e sentito l'interessato, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto un Socio purché la decisione sia stata presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

I Soci che intendono altrimenti dimettersi sono tenuti ad indirizzare una lettera di dimissione al Presidente della Società. E' prevista la riammissione come socio ordinario di un soggetto già dimissionario con le modalità indicate nel presente articolo (comma 4)

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, i soci sostenitori possono partecipare all'assemblea ma non votare né ricoprire cariche sociali.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti i soci sono obbligati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione ed a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione

Sono definiti come - Affiliati alla SIE - coloro che ne facciano richiesta allegando dichiarazione di svolgere attività clinico-diagnostica o scientifica o altro, presso strutture assistenziali o enti o imprese o sul territorio, nel settore pubblico o privato, nell'ambito dell'Area Endocrino-Metabolica-Andrologica. La valutazione della iscrivibilità in qualità di Affiliato è demandata alla commissione Soci. Per presentare la domanda di Affiliato alla SIE è necessario presentare un curriculum vitae che comprenda gli studi e la tipologia di laurea e, ove presente, la specializzazione o altra qualifica di formazione di terzo livello e la qualifica/attività professionale. L'Affiliazione alla SIE è gratuita per un massimo di due anni solari, non rinnovabili e non ripetibili neanche in periodi non continuativi. Gli Affiliati alla SIE, durante il periodo di permanenza nella qualifica, ricevono i notiziari SIE, hanno accesso a tutte le attività formative educazionali collegate al sito web, comprese quelle presenti nella parte dell'area riservata ai Soci Ordinari, hanno uno sconto per l'iscrizione ai congressi nazionali e regionali, non hanno diritto alla ricezione delle riviste SIE (possono riceverle attraverso una iscrizione ad hoc al costo previsto per la fascia di età), non hanno diritto di partecipazione alla Assemblea societaria e non sono eleggibili per le cariche societarie. Al termine del periodo, l'Affiliato potrà fare domanda come Socio secondo le procedure previste nel presente articolo.

Art. 4. Organi

Sono organi ufficiali della Società:

1. L'Assemblea dei Soci

2. Il Consiglio Direttivo

3. Il Presidente

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche sociali sono gratuite

Art. 5. Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata, anche fuori dalla sede legale, in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente della Società, ed in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente eletto, è composta dai Soci appartenenti alle diverse categorie.

Hanno diritto di voto i Soci onorari ed i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame di quello preventivo. L'Assemblea dei Soci viene convocata, in via straordinaria, su istanza motivata di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione inviata a tutti i Soci nel domicilio risultante dalla documentazione dell'Associazione, di norma per via telematica (e-mail) o, in assenza, con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e con un preavviso di almeno 30 giorni solari.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati: il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti i due terzi dei Soci ordinari; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11.

Ogni Socio ordinario e onorario ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Di ogni assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. L'assistenza del Segretario non è richiesta quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio. Copia del verbale stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta o con la maggioranza qualificata prevista esplicitamente nel presente Statuto.

L'Assemblea:

1. approva il rendiconto economico e finanziario elaborato dal Tesoriere ed esaminato dal Consiglio Direttivo, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti;

2. formula proposte sui programmi della Società;
3. propone la sede dei congressi nazionali;
4. determina l'ammontare della quota sociale e del contributo per l'ammissione dei Soci sostenitori;
5. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. apporta eventuali modifiche allo Statuto;
7. delibera in merito alla proposta avanzata dal Consiglio Direttivo per la nomina dei Soci onorari e sostenitori;
8. nomina i Provisori tra i soci che si sono distinti per professionalità e qualità morali, ai quali sottoporre le controversie insorte in conformità alle previsioni dell'art. 15;
9. delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 6. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 15 Consiglieri che durano in carica 4 anni, che sono alternativamente eletti in numero di 7 o 8 e che non sono rieleggibili per il quadriennio immediatamente successivo.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene ogni due anni, di norma mediante un sistema di voto elettronico a scrutinio segreto, con le modalità dettate da apposito regolamento che garantisca che il sistema assicuri oltre alla verifica dei poteri e alla segretezza, l'unicità ed irripetibilità del voto, l'espressione del numero massimo di voti consentito, la verifica della votazione e il risultato della stessa.

L'elezione di 7 o 8 Consiglieri dovrà avvenire nell'ambito di una lista di candidati, di numero pari o superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Ciascuna candidatura dovrà essere corredata da un breve Curriculum Vitae che documenti che il candidato sia in possesso di requisiti professionali e scientifico-culturali in endocrinologia e includa l'elenco delle principali pubblicazioni fino a un numero massimo di dieci e delle eventuali attività di servizio rese alla Società nelle Commissioni, nelle Riviste e in qualunque altra iniziativa Societaria. Le candidature devono pervenire per via telematica, secondo apposito regolamento, alla Segreteria dell'Associazione entro e non oltre 45 giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni candidatura dovrà avere il formale sostegno, anch'esso espresso telematicamente, di almeno trenta soci votanti, non facenti parte del Consiglio Direttivo. Ciascun socio può sostenere soltanto una candidatura.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre ulteriori candidature fino a un numero massimo che non ecceda il numero dei candidati da eleggere incrementato del 50%, oltre a quelle espresse dai soci, corredate dalla documentazione richiesta per le candidature provenienti dall'Assemblea ma prescindendo dal formale sostegno di trenta soci. La lista dei candidati verrà resa nota dal Presidente con comunicazione telematica individuale almeno 30 giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea e verrà pubblicata sul sito web dell'Associazione.

Il seggio elettorale telematico rimarrà aperto dal 10° giorno precedente la data dell'Assemblea fino alle ore 24 del 4° giorno precedente la data in cui si terrà l'Assemblea.

I risultati delle votazioni saranno proclamati in Assemblea previa certificazione .

Il Consiglio Direttivo approva il regolamento elettorale, di cui al Comma 2 del presente articolo, predisposto dalla Commissione elettorale e vigila sulle necessarie garanzie del sistema di votazione telematica. La Commissione elettorale è costituita dal Presidente in carica, dal Presidente eletto, e da altri tre Componenti, non appartenenti al Consiglio Direttivo e da questo designati ; riceve e valuta la regolarità delle candidature da proporre al Consiglio Direttivo per la predisposizione della lista per l'elezione dei Consiglieri; organizza lo svolgimento delle elezioni in conformità al predetto regolamento.

A parità dei voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Società. Nel caso che uno dei Consiglieri abbia a cessare dalla sua carica, subentra, fino al completamento del mandato quadriennale, il Socio che nella corrispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno anche in teleconferenza. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge a maggioranza assoluta, con voto segreto tra i Consiglieri il Presidente eletto che assumerà le funzioni di Presidente all'inizio del successivo biennio;
2. nomina, tra i suoi Componenti, il Segretario generale e il Tesoriere;
3. nomina i Componenti della Commissione Soci, che vaglia le domande di ammissione all'Associazione e i componenti della Commissione Scientifica;
4. promuove ogni iniziativa atta alla realizzazione degli obiettivi culturali della Società, curando l'elaborazione del programma scientifico del Congresso Nazionale nonché dei Corsi di Aggiornamento;
5. nomina Commissioni per lo studio di particolari problemi e la Commissione Elettorale, costituita come specificato nel superiore comma 5 .
6. decide la sede e il formato del Congresso Nazionale;
7. delibera, secondo le modalità sopra esposte, la ammissione e la decadenza dei Soci Ordinari;
8. propone all'unanimità la qualifica di Socio Sostenitore;
9. propone, con decisione presa all'unanimità, la qualifica di Socio onorario;
10. propone l'ammontare delle quote sociali annuali per i Soci ordinari e l'importo del contributo per la nomina a Socio sostenitore;
11. delibera l'istituzione di Sezioni Regionali, approva il regolamento generale e le modalità di funzionamento delle stesse, le aggregazioni macroregionali e, ove necessario, lo scioglimento delle Sezioni.
12. cura l'attuazione dei programmi della Società, nonché i rapporti con altre Società scientifiche nazionali ed internazionali, incluse le federazioni ;
13. istituisce Gruppi di studio operanti temporaneamente in conformità ad un apposito regolamento che ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo;

14. propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
15. compie qualunque altro atto di straordinaria amministrazione;
16. delibera la costituzione in giudizio, nelle liti attive e passive, che l'Associazione intende sostenere a tutela degli interessi dell'Associazione

Art. 7. Il Presidente

Il Presidente dura in carica due anni.

Il Presidente:

1. rappresenta la Società a tutti gli effetti;
2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
3. riferisce in sede di Assemblea sull'attività svolta nei vari settori;
4. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. attende all'ordinaria amministrazione.

In caso di impedimento o di vacanza, i compiti del Presidente vengono svolti dal Presidente eletto. In caso di impedimento o di vacanza di entrambi, i compiti del Presidente vengono svolti dal Segretario generale. Il

Presidente eletto subentra alla carica di Presidente dopo 2 anni di mandato in conformità alle previsioni dell'art. 6.

Art. 8. Il Segretario generale

Il Segretario generale dura in carica due anni rinnovabili una sola volta, rappresenta la Società su mandato del Presidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e alla regolare tenuta dei libri sociali; collabora con il Presidente nella gestione, nonché nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche della Società, e trasmette ai Soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali dell'Associazione.

Art. 9 . Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica due anni rinnovabili una sola volta adempie alle incombenze amministrative demandategli dal Consiglio Direttivo, provvede alla stesura del rendiconto consuntivo e di quello preventivo, da presentare, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo e per l'approvazione in Assemblea.

Il Tesoriere riceve gli importi delle quote associative, provvede ai pagamenti, può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione Postale (a firma disgiunta fino al limite di € 5.000,00).

Art. 10. Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Soci designati dall'Assemblea; deve riunirsi almeno una volta l'anno. I Revisori durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili: svolge le funzioni di Presidente il più anziano dei Soci eletti.

Art. 11. Modifiche statutarie

Il presente Statuto può venire modificato nel corso di un'Assemblea ordinaria e/o straordinaria. Le modifiche statutarie vengono deliberate dall'Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria o straordinaria. Per tali modifiche è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza dei due terzi dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali; nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiunta, le proposte di modifica, discusse in Assemblea, verranno sottoposte ai Soci Ordinari e Onorari di norma per via telematica (e-mail) ovvero con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, fax o telegramma, nonché stampa e pubblicazione sulle riviste ufficiali della Società o sul sito Internet della stessa; ove, neanche con il voto a distanza si dovesse ottenere la partecipazione di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, l'Assemblea, convocata anche per via telematica, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

Possono proporre modifiche al presente Statuto:

1. il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice degli aventi diritto;
2. i Soci ordinari.

Le proposte formulate dai Soci ordinari dovranno pervenire, corredate della firma di almeno 50 Soci, al Consiglio Direttivo almeno 90 giorni prima dell'Assemblea. Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea di norma per via telematica (e-mail) ovvero con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o stampa, pubblicazione sulle riviste ufficiali della Società o sul sito Internet della stessa. L'Assemblea che modifica lo statuto delegherà il Presidente pro-tempore o il Segretario generale a depositare, presso un Notaio, il testo come modificato e ad apportare ad esso eventuali modifiche per adeguarlo alle leggi in vigore.

Art. 12. Entrate e Patrimonio dell'Associazione:

Le entrate ordinarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione;
- sovvenzioni o contributi, anche straordinari;
- sponsorizzazioni;
- quote di partecipazione a congressi , corsi, convegni e seminari.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Inoltre, non potranno essere alienati beni patrimoniali senza l'approvazione dell'Assemblea.

Tutti i proventi sono destinati all'attività associativa e restano acquisiti dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

I fondi sono depositati nel conto corrente intestato all'Associazione cui hanno accesso, a firma congiunta, il Presidente ed il Tesoriere.

Art. 13 Esercizi finanziari

Gli esercizi finanziari della Società si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, a cura del Tesoriere, il rendiconto economico e finanziario, che sarà esaminato dal Consiglio Direttivo ed approvato, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, dall'Assemblea.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i Soci insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione, nonché pubblicato sulle riviste ufficiali della Società e/o sul sito Internet della stessa.

Art. 14. Durata, Scioglimento, liquidazione

La Società è costituita a tempo illimitato.

Lo scioglimento potrà essere deliberato all'unanimità, nel corso di un'Assemblea ordinaria e/o straordinaria cui partecipi almeno l'ottanta per cento dei Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

In tale occasione, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio delle attività dell'Associazione stessa.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 662/96.

Art. 15. Clausola compromissoria

Tutte le controversie sociali tra i Soci e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 16. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in particolare al D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto andrà in vigore dal giorno del deposito presso il Notaio come indicato nell'articolo 11.